



ALLEGATO 1

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

(ex art. 15 L. 241/90)

TRA

REGIONE CAMPANIA DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE

AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

E

LE UNIVERSITA' STATALI CAMPANE: L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI

NAPOLI "FEDERICO II"; UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA

"LUIGI VANVITELLI"; UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI

"PARTHENOPE"; UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO;

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO

la Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali — della

Regione Campania, U.O.D 50.07.20 – Valorizzazione, Tutela e Tracciabilità

Del Prodotto Agricolo (di seguito denominata **Regione Campania**), con C.F.

n. 80011990639, rappresentata dal Direttore Generale Luigi Riccio nato a

Napoli il 21/10/1962, domiciliato per la carica presso la sede della Regione in

Napoli, alla via Santa Lucia n. 81, autorizzata alla stipula del presente atto in

virtù del combinato disposto dello Statuto Regionale e della DGR n. 306 del

04.06.2025

e

Le Università statali campane (in appresso "**Le Università**"):

- La DGR 768 del 27 dicembre 2024 riguarda la presa d'atto della modifica del Piano Strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia, ai fini del sostegno dell'Unione, finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, approvata con la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2024) 8662 final dell'11 dicembre 2024.
- Il Complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico PAC 2023-2027 della Regione Campania (CSR Campania 23/27), versione 4.0, è stato approvato con DRD n. 121 del 3 marzo 2025.
- La Regione Campania, ai sensi dell'Articolo 7 del suo Statuto, promuove l'iniziativa economica e la coesione economico-sociale, favorendo lo sviluppo sostenibile e l'innovazione.
- La Regione Campania, secondo l'Articolo 21 del suo Statuto, sostiene lo sviluppo omogeneo del territorio regionale, incentivando anche la formazione di professionisti qualificati.
- Le Università Campane, in conformità con i loro statuti, si impegnano a garantire la qualità e l'efficienza del sistema universitario, promuovendo la formazione avanzata e la ricerca scientifica.
- Le Università Campane, in linea con le disposizioni normative nazionali, offrono percorsi formativi di alto livello, contribuendo alla crescita culturale e professionale degli studenti.
- Nella legislazione nazionale, le università statali sono finanziate principalmente dallo Stato e devono rispettare le normative stabilite dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR).

	La Regione Campania intende, con la presente convenzione, avvalersi	
	della collaborazione delle università statali campane per la realizzazione	
	di un intervento finalizzato al miglioramento dei servizi di consulenza	
	aziendale attraverso la realizzazione di più edizioni di un percorso di alta	
	formazione denominato “Esperti in Servizi di Consulenza e Divulgazione	
	Agricola” finalizzate alla formazione di consulenti per imprese agricole,	
	forestali e operanti in aree rurali, con competenze in ambito tecnico,	
	gestionale, economico, ambientale e sociale, aventi come potenziali	
	partecipanti giovani e adulti, occupati, disoccupati ed inoccupati, in	
	possesso al momento della candidatura, di laurea in discipline attinenti	
	alla materia oggetto del presente Accordo per la partecipazione al	
	percorso di alta formazione, aventi come obiettivi:	
	Formare professionisti con competenze avanzate inerenti la	
	divulgazione agricola e zootecnica sui temi della gestione aziendale,	
	diffusione dell'innovazione tecnologica ed organizzativa, della	
	digitalizzazione dei processi produttivi, della sostenibilità ambientale	
	e della sicurezza alimentare.	
	Favorire l'inserimento lavorativo dei partecipanti nella rete Sistema	
	della Conoscenza e dell'Innovazione in Agricoltura (in inglese	
	Agricultural Knowledge and Innovation System) - AKIS regionale.	
	Sostenere la formazione dei consulenti e la loro integrazione	
	nell'AKIS, consolidando i legami tra agricoltura e ricerca.	
	Migliorare l'offerta formativa, promuovendo la formazione, il sistema	
	della conoscenza, la cooperazione e l'integrazione tra le diverse	
	componenti dell'AKIS.	

- entrambi le Parti si dichiarano disponibili ad instaurare un rapporto di collaborazione sui temi di interesse comune e pertanto intendono stipulare un accordo che ne definisca il quadro generale, le fasi, i tempi di realizzazione e la ripartizione dei rispettivi oneri esecutivi ed economici;

RICHIAMATI

- L'Articolo 77 del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 stabilisce norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (PAC), finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), e abroga i regolamenti (UE) 1305/2013 e (UE) 1307/2013.
- L'Articolo 83 (2) (c) del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 stabilisce norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (PAC), finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), e abroga i regolamenti (UE) 1305/2013 e (UE) 1307/2013.

PRESO ATTO CHE

- Le normative sopra indicate delineano obiettivi e funzioni che rientrano tra gli interventi che le pubbliche amministrazioni sottoscrittrici sono tenute autonomamente a perseguire in quanto soggetti promotori o perché istituzionalmente e statutariamente predisposti ad operare in ambiti e con finalità direttamente attinenti;

CONSIDERATO CHE

	la Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Campania ha tra le sue funzioni la creazione, lo sviluppo e la regia del Sistema della Conoscenza e dell'Innovazione in Agricoltura (in inglese Agricultural Knowledge and Innovation System - Akis) regionale;	
	la Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Campania, nella programmazione delle risorse FEASR 2023-2027, ha attivato l'intervento SRH02 (formazione dei consulenti) finalizzato a creare degli "ecosistemi della conoscenza", potenzialmente in grado di soddisfare i fabbisogni di aggiornamento degli attori delle attività di consulenza in agricoltura;	
	la Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha, per il periodo di programmazione delle risorse FEASR 2023 2027, previsto una molteplicità di interventi tesi, in modo coordinato e coerente, alla costruzione dell'AKIS regionale;	
	la Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha la competenza per l'elaborazione delle linee di programmazione e coordinamento delle politiche regionali in materia di Sviluppo Rurale, i connessi rapporti con le Istituzione dell'Unione Europea, delle Amministrazioni nazionali e, inoltre, per l'indirizzo ed il coordinamento della ricerca nei settori agricolo, agroalimentari e forestale, per la promozione dell'innovazione e per il trasferimento dei risultati della ricerca;	
	Le Università hanno quali fini primari la ricerca e la didattica che gli Atenei perseguono promuovendo l'organizzazione, l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze, la formazione culturale e professionale, la	

supporto scientifico, propria delle Università, complementare e sinergica

all'adempimento di una funzione propria della Regione Campania;

- l'art. 15 della Legge n. 241 del 1990 e ss.mm.ii. stabilisce che "le

amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per

disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune" e

che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni

previste dall'art. 11 comma 2 e 3 della medesima Legge;

- le attività interessate dal presente Accordo possono definirsi di "interesse

comune" ai sensi del richiamato art. 15 della Legge n. 241 del 1990;

- l'art. 7, comma 4, del d.lgs. 36/2023 stabilisce che «La cooperazione tra

stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di

interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando

concorrono tutte le seguenti condizioni:

a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti

concedenti, anche con competenze diverse;

b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di

compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente

collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;

c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur

nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione,

purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola

delle amministrazioni aderenti;

d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul

mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla

cooperazione». La disposizione dell'art. 7, comma 4, del d.lgs. 36/2023,

	stabilisce quindi che in presenza di “tutte” le condizioni sopra elencate,	
	l'accordo concluso tra due o più stazioni appaltanti, “non rientra nell'ambito di	
	applicazione del codice”.	
	- ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del Decreto Legislativo 7	
	marzo 2005, n. 82, a fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi devono essere	
	sottoscritti con firma elettronica avanzata, ovvero con altra firma elettronica	
	qualificata, pena la nullità degli stessi;	
	- le Parti dispongono delle risorse in grado di realizzare gli obiettivi delle linee	
	di programmazione, secondo le specifiche competenze, collaborando nella	
	programmazione e realizzazione delle iniziative a valere sul CSR Regione	
	Campania 2023 – 2027, intervento SRH 02 – formazione dei consulenti;	
	- un accordo di cooperazione istituzionale è lo strumento più idoneo per lo	
	svolgimento di un'attività di interesse comune, coerente con le finalità	
	istituzionali delle Parti, e senza la previsione di alcun corrispettivo, ad	
	eccezione di un rimborso dei costi sostenuti per eventuale acquisizione di	
	beni, servizi o specifiche professionalità che si rendessero necessari per la	
	realizzazione del Programma.	
	- il Programma di Attività, allegato al presente Accordo, delinea le attività di	
	progettazione e realizzazione di più edizioni di un percorso di alta formazione	
	denominato “Esperti in Servizi di Consulenza e Divulgazione Agricola” per i	
	quali è prevista la collaborazione di personale della Regione Campania e	
	delle Università e l'uso delle strutture materiali ed immateriali disponibili, che	
	si rendano necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati;	
	- l'attuazione del Progetto è retta da considerazioni inerenti all'interesse	
	pubblico esercitato dalle Amministrazioni partecipanti.	

Tutto ciò premesso e considerato si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Valore delle premesse

Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante di questo Accordo.

Art. 2 – Finalità e oggetto della collaborazione

Le Università e la Regione Campania con il presente Accordo intendono collaborare al fine di realizzare gli obiettivi comuni relativi attraverso la realizzazione di più edizioni di un percorso di alta formazione denominato “Esperti in Servizi di Consulenza e Divulgazione Agricola”;

Art. 3 – Decorrenza e durata

Il presente Accordo entrerà in vigore a far data dalla sottoscrizione delle Parti contraenti fino al 31 dicembre 2026.

Qualsiasi modifica del presente Accordo dovrà essere concordata per iscritto ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione di ciascuna delle Parti.

L'Accordo potrà essere rinnovato previo accordo scritto fra le Parti, da comunicare almeno tre mesi prima della data di scadenza, convenendo alla stipula di un nuovo accordo.

In nessun caso è ammesso il ricorso al tacito rinnovo.

Art. 4 - Obblighi delle Parti

1. Le Università coerentemente alle proprie finalità istituzionali, si obbligano a:

a. partecipare alla implementazione delle attività di comune interesse, così come specificate nel Programma di Attività, allegato al presente Accordo, per le quali dispongono delle relative risorse umane e strumentali;

b. rendere disponibile il proprio personale a tempo indeterminato;

4. le procedure di acquisizione di beni, servizi o specifiche professionalità sono effettuate dalle Università nel rispetto delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di appalti e contratti pubblici, garantendo l'espletamento di procedure competitive ad evidenza pubblica nel rispetto del principio della concorrenza;

In relazione alla esecuzione delle attività di cui all'Accordo e secondo quanto previsto dal progetto allegato, è riconosciuto alle Università, a titolo di rimborso spese e senza che la stessa costituisca alcuna forma di corrispettivo, un rimborso che non potrà superare, per ogni edizione di 1.200 ore, l'importo massimo di € **296.736,00** per classi di minimo 15 e di massimo 20 allievi, e di 4 uditori, per complessive n. 4 edizioni.

Art. 6 - Spese e rendicontazione

1. Il rimborso delle spese effettivamente sostenute di cui all'art. 5 comma 3 del presente Accordo potrà essere richiesto dalle Università per il tramite dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope in quanto capofila presentando alla Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali la seguente documentazione:

a. il rendiconto analitico delle attività svolte;

b. una relazione tecnico amministrativa delle attività rendicontate;

c. una dichiarazione del legale rappresentante dell'Università capofila attestante: a) la regolarità dell'imputazione dei costi sostenuti; b) che per gli stessi costi non ha usufruito di ulteriori finanziamenti;

2. Tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria, sono liquidate le spese accertate, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio e sempreché strettamente connesse all'attività oggetto del presente Accordo.

Art. 8 – Tutela del background

Le Parti riconoscono che tutte le informazioni tecniche e commerciali, i materiali ed il know-how forniti da ciascuna Parte durante l'esecuzione del presente Accordo sono oggetto di diritto di proprietà esclusiva della parte che le ha fornite e sono di natura strettamente confidenziale e segreta e come tali vengono concesse e sono ricevute.

Art. 9 - Copertura assicurativa

Ciascuna delle Parti dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per la responsabilità civile verso i terzi, per danni a persone e cose dei quali sia eventualmente tenuta a rispondere.

Ciascuna parte garantisce, altresì, che il personale assegnato per lo svolgimento delle attività del presente Accordo gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni presso l'INAIL o altra compagnia assicuratrice.

Art. 10 – Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Le Parti fanno presente che il proprio personale è informato sui regolamenti disciplinari e di sicurezza vigenti nelle sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii., al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del proprio personale e dei soggetti ad esso equiparati.

Art. 11 – Proprietà intellettuale e utilizzazione dei risultati

Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente nell'ambito dell'Accordo, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi omogenei ed oggettivamente non distinguibili, tali risultati saranno di proprietà di tutte le parti. La Regione e le Università potranno pubblicare o presentare in

relazioni o documenti di qualsiasi tipo i risultati conseguiti, citando con opportuni riferimenti la collaborazione instaurata con il presente Accordo.

Art. 12 – Altri obblighi

1. Le Università e la Regione Campania adotteranno tutti gli accorgimenti idonei per garantire l'incolumità delle persone, dipendenti ed altri, presenti sui luoghi di lavoro ed anche per evitare danni a beni pubblici e privati. Le Università si obbligano, esonerando la Regione Campania da ogni e qualsiasi molestia, ad assumere in proprio ogni eventuale responsabilità, civile e penale, per casi di infortunio e danni arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o da persone da esso chiamate in luogo per qualsiasi motivo. Le Università esonerano la Regione Campania da ogni e qualsiasi responsabilità per gli eventuali danni che potranno derivare a persone o a cose durante lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente Accordo.

2. Le Parti si obbligano a mantenere riservati e ad utilizzare esclusivamente per l'esecuzione delle attività programmate ogni dato, atto, notizia o informazione di cui siano venute a conoscenza; si obbligano, altresì, a mantenere riservato tutto il materiale predisposto in esecuzione del presente atto.

3. Ferma la previsione di cui all'Art. 5 del presente Accordo, i dati ed i rapporti, nonché eventuali documenti prodotti sono di esclusiva proprietà della Regione Campania e delle Università, ferma rimanendo la possibilità di utilizzare per sé o fornire a terzi o pubblicare, anche in maniera parziale, i dati, le informazioni e i contenuti delle attività oggetto della cooperazione previo accordo delle Parti.

Art. 13 - Diritto di recesso

1. Le parti hanno facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico o di sopravvenienze normative nazionali inerenti alla propria organizzazione o a causa di una rivalutazione dell'interesse pubblico originario, di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente Accordo

2. Il recesso avrà effetto decorsi 60 giorni dalla apposita comunicazione ufficiale trasmessa da una delle Parti da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. o PEC. Il recesso non ha effetto per le attività già eseguite o in corso di esecuzione. In tal caso, previa verifica dell'attività svolta, sarà riconosciuto unicamente il rimborso dei costi rendicontati e approvati.

Art.14 - Riservatezza e trattamento dei dati personali)

1. Le parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni e i prodotti di natura esplicitamente riservata. Tutti i dati e le informazioni aventi natura confidenziale, in caso di volontà di pubblicità espressa da ciascuna delle parti potranno essere utilizzate solo previa autorizzazione scritta all'altra parte;

2. le parti si obbligano a mantenere riservate le informazioni di cui vengono in possesso, e comunque, a conoscenza, di non divulgarle in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo;

3. l'obbligo non concerne le informazioni che siano o divengono di pubblico dominio. Ciascuna delle Parti è responsabile per l'esatta

Fino all'avvenuta comunicazione della variazione, le comunicazioni inviate ai recapiti precedentemente indicati si avranno per validamente effettuate.

Art. 16 - Disciplina delle controversie

Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale, sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett.

a) punto 2 del D.lgs. 104/2010.

Si indica il Foro di Napoli quale foro competente per ogni controversia.

Art. 17 - Norme applicabili

Il presente Accordo è impegnativo per le parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra le parti, si applicano le disposizioni del Codice civile.

Art. 18 - Oneri fiscali

Il presente Accordo, costituito da un unico originale elettronico, sottoscritto dalle parti in modalità digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della L. 241/1990, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n.131/86. Le spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente al presente Accordo, sono a carico della Parte richiedente.

Ai sensi dell'art. 2 parte I della Tariffa Allegato A del D.P.R. 642/1972 le spese di bollo del presente atto, pari ad Euro ottanta (80,00) verranno assolte dalle Università in modo virtuale, sulla base dell'art. 15 del sopra citato D.P.R. n. 642/1972 e ss.mm.ii. – ai sensi dell'autorizzazione n. 34200

del 03/05/2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione del Lazio –
Ufficio Gestioni Tributi.

Letto, confermato e sottoscritto

per la Regione Campania

per le Università

Il Direttore Generale

Il Rettore

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi
degli artt. 21 e 24 del DL.gs. 82/2005.